

REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO¹

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONE GENERALI

Vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Lavertezzo nonché il relativo finanziamento.
²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Principi gestione rifiuti

della Art. 2 ¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Compiti Comune

del Art. 3 ¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione alla² cittadinanza in tema di rifiuti (esempio mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Definizioni

Art. 4 ¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

¹ Approvato dal CC durante la seduta del 15.12.2021 – approvazione SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) – entrato in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

² Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Obblighi
dei detentori
rifiuti**

Art. 5 ¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni
modalità
particolari
consegna**

e Art. 6 ¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Divieti

Art. 7 ¹Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA³.

³ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Raccolta dei rifiuti urbani** **Art. 8** ¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- ²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- ³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- Utenti autorizzati** **Art. 9** ¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- ²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
- Imballaggi, contenitori esposizione** **Art. 10** ¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³Per gli stabili abitativi con più di 5 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali-commerciali e gli esercizi alberghieri e della ristorazione, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati. Tramite ordinanza, disciplina i criteri di posa.
- ⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- Distribuzione** **Art. 11** ¹Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo capo, se del caso, anche a negozi o ad altri enti pubblici e privati.
- ²Al rivenditore si concede una provvigione per ogni rotolo venduto che varia da CHF 0.50 a CHF 1.50.
- ³Il Municipio, mediante ordinanza municipale definisce le modalità di collaborazione con i rivenditori.
- Rifiuti esclusi dalla raccolta** **Art. 12** ¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;

- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta **Art. 13** ¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio **Art. 14** ¹I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO 3 FINANZIAMENTO

Principio **Art. 15** ¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base **Art. 16** ¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie⁴.

³L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

⁴Mediante ordinanza il Municipio stabilisce:

- a) le modalità di controllo e di notifica del personale occupato;
- b) le eventuali eccezioni all'assoggettamento;
- c) i casi di esenzione;
- d) l'ammontare della tassa annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Tariffa	Descrizione	Calcolo	Minimo	Massimo
1	1.1 Economie domestiche	per numero di persone che compongono l'economia domestica:		
		- 1 persona	100.00	150.00
		- 2 persone	110.00	160.00
		- 3 persone	120.00	170.00
		- 4 e più persone	130.00	180.00
	1.2 Residenze secondarie ⁵		100.00	160.00
2	Attività economiche	per numero di personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno:		
		- fino a 1	80.00	110.00
		- > 1 fino a 2	110.00	150.00
		- > 2 fino a 3 ⁶	140.00	180.00
		- > 3 fino a 6 ⁷	170.00	280.00
		- > 6 ⁸	260.00	500.00
3	Esercizi pubblici	per posti a sedere secondo l'autorizzazione alla gerenza per esercizio con/senza alloggio rilasciato dalla polizia cantonale (all'esterno si considera il 50%) e per posti letto:		
		- bar ⁹	1.00	10.00
		- discoteche ¹⁰	1.00	10.00
		- ristoranti, pizzerie, grotti	1.00	10.00

⁴ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 - approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) - entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 - approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) - entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 - approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) - entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 - approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) - entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 - approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) - entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

¹⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 - approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) - entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

		- motel e alberghi ¹¹	5.00	15.00
3a	Strutture d'accoglienza/ sociosanitarie ¹²	per posti letto:		
		- foyer/appartamenti protetti	5.00	15.00
4	Depositi senza attività		100.00	150.00
5	Associazioni senza scopo di lucro	esentati dal pagamento della tassa base su istanza scritta.		

⁵Le attività economiche sono tenute a dichiarare il personale occupato¹³.

Tassa smaltimento rifiuti urbani

Art. 17 ¹Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone e pubblicati annualmente sul Foglio ufficiale¹⁴.
²Per quanto concernono le modalità d'identificazione per la vuotatura del contenitore da 800 litri, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.
³Alle famiglie con figli sotto i 12 mesi può essere concessa, su istanza dei genitori, una fornitura unica e gratuita di 30 sacchi da 17 litri.

Altre causali

tasse Art. 18 ¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa annuale (IVA esclusa) entro i seguenti limiti^{15 16}:

a)	contenitore da 140 litri:	da CHF	40.00	a CHF	200.00
b)	contenitore da 240 litri:	da CHF	80.00	a CHF	350.00
c)	contenitore da 800 litri:	da CHF	250.00	a CHF	650.00
d)	sacco ecologico 110 litri:	da CHF	1.00	a CHF	5.00

²Abrogato¹⁷
³La tassa per lo smaltimento degli scarti vegetali consegnati all'operatore comunale presso il centro rifiuti è stabilita entro i seguenti limiti (IVA inclusa)¹⁸:

a)	fino a 0.5 m ³	da CHF	1.00	a CHF	5.00
b)	da 0.5 a 1 m ³	da CHF	5.00	a CHF	20.00
c)	da 1 mc e per ogni m ³	da CHF	10.00	a CHF	50.00

⁴I tralci di vite potranno essere consegnati al centro di raccolta solo se legati in fascine e sarà prelevata una tassa di CHF 20.00 al m³¹⁹.

¹¹ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)
¹² Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)
¹³ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)
¹⁴ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)
¹⁵ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)
¹⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)
¹⁷ Abrogato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)
¹⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)
¹⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

⁵Per quanto concernono le modalità d'identificazione da applicare ai contenitori da 140/240/800 litri, unitamente alle disposizioni operative di evacuazione degli scarti vegetali e alla modalità di tassazione, sono definite nell'ordinanza d'applicazione²⁰.

⁶Per lo smaltimento della plastica il Municipio mette in vendita i relativi sacchi "Sammelsack" (IVA esclusa)²¹:

a) sacco da 35 litri:	da CHF	1.00	a CHF	3.00
b) sacco da 60 litri:	da CHF	1.50	a CHF	3.50

Per quanto concernono le modalità di tassazione, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.

**Esigibilità
procedura
d'incasso**

e Art. 19 ¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione.

³Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimata, una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.

⁴Su richiesta scritta del debitore, il Municipio può concedere delle dilazioni.

⁵Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da CHF 30.00 a CHF 50.00 fissata tramite ordinanza municipale²².

⁶La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

**CAPITOLO 4
NORME FINALI**

**Attuazione
misure
d'esecuzione**

e Art. 20 ¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR)²³.

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Abrogato²⁴

⁵Abrogato²⁵

Rimedi giuridici

Art. 21 ¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate secondo i rimedi giuridici del reclamo e di ricorso, secondo le disposizioni del Regolamento organico comunale e la LPamm.

²⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

²¹ Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

²² Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

²³ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

²⁴ Abrogato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

²⁵ Abrogato dal CC durante la seduta del 12.12.2023 – approvazione SEL dell'11 marzo 2024 (Incarto 5923) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2024 (RM 1795/2024)

Contravvenzioni Art. 22 ¹Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici²⁶.

Controlli Art. 23 ¹Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad eseguire i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne le proprietà.

Videosorveglianza Art. 24 ¹Il Municipio può dotarsi di un servizio di videosorveglianza nei punti di raccolta al fine prevenire e sanzionare eventuali abusi.

Entrata in vigore e abrogazioni Art. 25 ¹Il presente regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale, dopo la ratifica della Sezione enti locali.
² Esso abroga il regolamento del 22.11.2006 e le relative modifiche successive.

Allegati

Disposizioni normative di riferimento a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)²⁷;
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.²⁸

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);

²⁶ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

²⁷ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

²⁸ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR)²⁹;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP) - Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti del 27 novembre 2018 (PGR)³⁰;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

²⁹ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)

³⁰ Modifica d'ufficio SEL dell'11.04.2022 (Inc. 2596) - entrata in vigore in data 01.01.2022 (RM 523/2022)